

LEGGI DI STABILITÀ/ Emendamento dei relatori

# Più sgravi per i figli

## Dal 2013, 980 euro di detrazioni

DI FABRIZIO G. POGGIANI

**D**al prossimo anno (2013), le detrazioni per i figli a carico passeranno da euro 800 a euro 980 e, in presenza di figli in tenera età (inferiore a 3 anni), da euro 900 a euro 1.080. Questa importante novità prevista dall'emendamento fiscale al disegno di legge di stabilità 2013 presentato dai relatori è diretto a compensare la mancata riduzione di due punti percentuali delle aliquote riferibili ai primi due scaglioni Irpef, di cui al comma 1, dell'art. 11, dpr n. 917/1986 (Tuir).

**Figli a carico.** Dalla relazione tecnica riferita all'impatto delle novità in commento, emerge che, per il solo 2013, l'imposta sulle persone fisiche subirà una contrazione di circa 941 milioni di euro, per effetto dell'innalzamento delle detrazioni per figli a carico, con una prospettiva di perdita del gettito pari a circa 1.207 milioni di euro a regime. Le detrazioni attuali sono fissate (lettera c, comma 1, art. 12 del Tuir) nell'ammontare pari a 800 euro per ciascun figlio di età superiore o uguale a 3 anni e a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni. Si devono ritenere a carico i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, che nel corso del periodo d'imposta non abbiano conseguito un reddito superiore a determinate soglie (nel 2011 la soglia era fissata a euro 2.840,51 da rigo RN1, colonna 1 di UNICO PF), non assumendo alcuna rilevanza la convivenza del dichiarante, la mancanza di residenza in Italia, l'età, la dedizione allo studio o lo svolgimento di un tirocinio, nonché lo stato fisico. Il sistema delle detrazioni per figli varia in funzione del reddito del dichiarante, delle caratteristiche del figlio (età inferiore o superiore a 3 anni) e del numero di figli fiscalmente a carico, potendo usufruire anche di ulteriori sgravi in presenza di un numero di figli elevato, di figli diversamente abili (legge n. 104/1992) e in assenza del coniuge. La detrazione deve essere ripartita al 50% tra i genitori, come regola generale ma, con accordo espresso tra le parti, la detrazione può anche essere at-

## LE NOVITÀ

**Figli  
a carico**

Proposta di un incremento delle detrazioni, come segue:

- figlio di età superiore o uguale a 3 anni: da 800 a 980 euro
- figlio di età inferiore a 3 anni: da 900 a 1.080 euro

**Pensioni  
di guerra**

Proposta la completa esenzione dall'Irpef delle pensioni di guerra e tabellari, a prescindere dalla tipologia e dal livello di reddito complessivo

tribuita al 100% a un solo genitore, purché quest'ultimo sia quello che tra i due presenta un reddito complessivo più elevato.

**Pensioni di guerra.** Il disegno di legge di stabilità ha rimodulato, al comma 17, dell'art. 12, l'esenzione Irpef per le pensioni di guerra. L'art. 34, dpr n. 601/1973, dispone che «le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, le pensioni connesse alle decorazioni dell'ordine militare d'Italia e i soprassoldi connessi alle medaglie al valor militare sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche». La versione originaria del ddl stabilità ha limitato l'esenzione titolari di reddito complessivo non superiore a 15 mila euro. La proposta di emendamento dei relatori prevede invece la reintroduzione dell'esenzione totale da Irpef delle pensioni di guerra tabellari, diverse da quelle di reversibilità, a prescindere dal livello del reddito complessivo e dalla tipologia della rendita. Dalla stessa relazione emerge una perdita di gettito, a regime, pari a circa 138 milioni di euro e una perdita di addizionali (regionale e comunale) pari a circa euro 8 milioni di euro (6 e 1,7 mln).

